

# Le declinazioni del principio costituzionale di eguaglianza e non discriminazione tra continuità e innovazione

di Mia Caielli

**Abstract: The constitutional principle of equality and non-discrimination between innovation and continuity** – This paper provides an analysis of the equality provisions of the 2019 Cuban Constitution. On the one end, it emphasizes the legacies of the Socialist Revolution that can be found in the process towards female emancipation. On the other hand, it acknowledges that some new provisions mark a break with the recent past, linking the new prohibitions of discrimination to the full implementation of the principle of human dignity and providing answers to the social demands of many civil society organizations. Besides, particular attention is paid to some important linguistic aspects of the new Bill of Rights, revealing an interesting shift in the understanding of some discrimination issues.

**Keywords:** Constitution; Equality; Human Dignity; Gender; Sexual Orientation

641

---

## 1. Premessa

La Costituzione cubana approvata con il referendum popolare svoltosi il 24 febbraio 2019 introduce alcune significative novità in materia di tutela dalle discriminazioni e diritto all'eguaglianza, pur non segnando una rottura rispetto alla legge fondamentale precedente.

Ai fini di un'adeguata comprensione delle disposizioni attuali in materia, pare opportuno, innanzitutto, rivolgere l'attenzione sia al Preambolo, in cui si fa riferimento ai valori della «giustizia sociale e solidarietà umana» sia al suo primo articolo, inserito nel Capitolo I dedicato ai «Principi fondamentali», in cui si stabiliscono i principali caratteri dello Stato: tra questi spiccano quelli relativi alla «dignidad», l'«humanismo», l'«equidad, l'«igualdad», la «solidaridad» e, infine, al «bienestar y la prosperidad individual y colectiva».

Tali principi fondamentali non si pongono in sostanziale discontinuità con il costituzionalismo cubano del secolo scorso: v'è, infatti, un filo comune che lega tutte le leggi fondamentali del Novecento, sia antecedenti, sia successive alla Rivoluzione castrista, con l'unica eccezione della Costituzione del 1901. Questa, approvata in seguito alla fine della dominazione spagnola, per ragioni in buon parte riconducibili al ruolo giocato dagli Stati Uniti nella guerra d'Indipendenza iniziata nel 1895, era ispirata all'individualismo e liberismo di cui era – ed è tuttora – permeata la Costituzione statunitense. Ma, a partire dalla Costituzione del 1940, in cui i principi dello stato sociale informano tutto il *Bill of Rights*, e, in

particolare, le disposizioni in materia di eguaglianza<sup>1</sup>, tutte le carte costituzionali successive si caratterizzano per l'attenzione alla lotta alle discriminazioni e per l'accento posto sulla dimensione sostanziale del principio di eguaglianza dinanzi alla legge. La *Ley Fundamental* del 7 febbraio del 1959, adottata subito dopo la caduta del governo militare di Batista, si pose al riguardo in linea di continuità con il testo costituzionale del 1940<sup>2</sup>, così come la Costituzione socialista del 1976 riprese, senza modifiche o integrazioni rilevanti, il catalogo dei diritti e delle libertà posto dalla legge fondamentale che avrebbe dovuto limitarsi a guidare la transizione ma che, invece, rimase in vigore per quasi un ventennio. Tale Costituzione ribadiva infatti l'eguaglianza come fondamento dello Stato, riprendendo in buona parte la formulazione del testo costituzionale del 1940. L'unica novità non trascurabile, riconducibile alla trasformazione socialista, era rappresentata dalla previsione del ruolo statale nell'educazione della cittadinanza: il II comma dell'art. 42, infatti, prevedeva che «las instituciones de lo Estado educan a todos, desde la mas temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres humanos»<sup>3</sup>. Con le due successive revisioni costituzionali, eccezione fatta per l'inserimento della religione come fattore di discriminazione vietato avvenuto nel 1992<sup>4</sup>, la formulazione del principio di eguaglianza e non discriminazione non subisce variazioni di rilievo sostanziale.

Alcune novità, invece, sono riscontrabili nel testo costituzionale attuale e, per alcuni versi, possono ritenersi anticipate dai già menzionati “nuovi” valori fondanti lo Stato inclusi nel Preambolo e nell'art. 1. In particolare, pare degno di nota il riferimento all'«humanismo», in quanto prelude al significativo ampliamento del catalogo delle libertà, con l'aggiunta prevalentemente di diritti civili mutuati dai trattati internazionali sui diritti umani<sup>5</sup>, e contribuisce, insieme con la menzione espressa del valore dell'«equidad» accanto a quello dell'«igualdad», a una lettura in chiave sostanziale del principio di eguaglianza e a un aggiornamento significativo della lista dei fattori di discriminazione vietata.

<sup>1</sup> In cui spicca, in particolare, il divieto di discriminazioni etnico-razziali, «*producto de la presión de un fuerte activismo antirracista, tanto científico como político, apoyado por la marca impuesta por el fascismo sobre el racismo*» (J.C. Guanche, *La Constitución de 1940. Una reinterpretación*, in *Cuban Studies*, vol. 45, 2017, 66-88).

<sup>2</sup> L.A. De La Cuesta, *Cuatro décadas de historia constitucional cubana, 1959-1999*, in *Cuban Studies*, vol. 32, 2001, 98-119.

<sup>3</sup> R. Brito Malgarejo, *El principio de igualdad en el derecho constitucional comparado*, in N. González Martín (cur.), *Estudio jurídicos en homenaje a Marta Morineau*, México, 2006, t. II, 135-148, 145.

<sup>4</sup> L.A. De La Cuesta, *op. cit.*, 107-108.

<sup>5</sup> A. Del Guercio, A. Guida, *Cuba: una Costituzione per le sfide del XXI secolo*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società*, n. 1, 2019, 45 ss., 56. Sul riferimento all'«humanismo» nelle costituzioni sociali più recenti si veda lo studio di C.A. Britto, *O Humanismo como categoria constitucional*, Belo Horizonte, 2007, in cui si riflette sul passaggio dallo stato sociale allo stato “della fraternità”, che sarebbe rinvenibile nel costituzionalismo brasiliano in seguito all'adozione della Costituzione del 1988 (su cui cfr. C.A. Alcantara Machado, *Do estado liberal ao estado fraternal: a fraternidade como categoria jurídica e a contribuição da Constituição brasileira de 1988*, in A. Coseddu (cur.), *I sentieri del giurista sulle tracce della fraternità: Ordinamenti a confronto*, Torino, 2016, 119-137.

## 2. Il superamento della dicotomia eguaglianza formale e sostanziale

L'art. 42 della Costituzione così recita: «Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades», proseguendo con un lungo elenco dei fattori di discriminazione su cui ci soffermerà nel paragrafo successivo.

Manca una previsione costituzionale dedicata al principio di eguaglianza sostanziale, frequente negli ordinamenti contemporanei europei e non solo, che, nelle leggi fondamentali adottate nella seconda metà del secolo scorso, hanno inteso porre l'accento sul carattere sociale dello stato attraverso il riferimento ai doveri dei pubblici poteri di adoperarsi per la rimozione delle diseguaglianze di fatto: doveri stabiliti in articoli o commi appositi, che spesso, o comunque per lungo tempo, hanno contribuito a una lettura dicotomica del principio di eguaglianza. Il dibattito sull'apparente (o, per alcuni, reale<sup>6</sup>) tensione tra eguaglianza formale e sostanziale ha occupato per anni la dottrina costituzionalistica, nonché la giurisprudenza costituzionale, che faticano ancora oggi a ricondurre a unità le molteplici declinazioni del principio di (o diritto all'?) eguaglianza e ad accogliere una visione pluralistica di quest'ultima, che ne sappia trarre la complessità di fini<sup>7</sup> e ne metta in luce il «carattere emancipatorio e correttivo congenito»<sup>8</sup>.

Il carattere socialista dello Stato cubano, certamente, determina la superfluità di simili precisazioni e non consente speculazioni sulla supposta contraddittorietà tra eguaglianza dinanzi alla legge ed eguaglianza effettiva, rendendo inevitabile l'accezione assiologicamente orientata dell'eguaglianza. Ma ciò che in questa sede si intende mettere in rilievo è la costituzionalizzazione del classico, liberale, principio di eguaglianza dinanzi alla legge in una breve formula che non può che essere intesa nella sua complessità di significati prescrittivi. L'unico, esplicito, accenno alla dimensione sostanziale dell'eguaglianza è, infatti, rinvenibile nel riferimento alle *mismas oportunidades* di cui devono godere tutti gli individui: espressione, questa, che fa la sua prima comparsa nel diritto internazionale e regionale in materia di eguaglianza tra i sessi sul finire del secolo scorso, prima con la *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna* adottata nel 1979 dalle Nazioni Unite, poi con il Trattato di Maastricht del 1992, al fine di rimarcare la possibilità di interventi statali volti a rimuovere le diseguaglianze di fatto. Il nuovo testo costituzionale cubano accoglie questa specificazione – assente nelle disposizioni sull'eguaglianza della Costituzione del 1976 – ponendosi così in linea con le

<sup>6</sup> Tra cui, ad esempio, M. Ainis, che aveva proposto un'interpretazione del II comma dell'art. 3 della Costituzione italiana come "autorottura" della Costituzione causata dalla vigenza simultanea di due norme conflittuali (*Azioni positive e principio di uguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1992, 582 ss., 597).

<sup>7</sup> L. Gianformaggio, *Eguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco*, in *Foro Italiano*, 1996, 1961 ss., 1968.

<sup>8</sup> O. Pollicino, *Di cosa parliamo quando parliamo di uguaglianza? Un tentativo di problematizzazione del dibattito interno alla luce dell'esperienza sopranazionale*, in C. Calvieri (cur.), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale. Atti del seminario di Perugia del 18 maggio 2005*, Torino, 2006, 439-468, 462.

formulazioni contemporanee del principio di eguaglianza, sebbene l'obiettivo della reale ed effettiva parità potesse agevolmente ricavarsi dal complesso dei valori che fondano il patto costituzionale.

Non solo, ma anche la menzione esplicita della dignità umana in più parti del testo costituzionale, contribuisce ad escludere una lettura meramente formale della eguaglianza dinanzi alla legge. *In primis*, l'art. 13 Cost. elenca, tra i numerosi obiettivi statali, quello di garantire la piena dignità umana e il suo completo sviluppo (lett. f); l'art. 40, con cui si apre il Titolo V della Costituzione dedicato ai diritti fondamentali, prevede che «la dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, los tratados y las leyes»; infine, l'art. 42 Cost., come peraltro già prevedeva il testo costituzionale del 1976, contiene una clausola residuale che consente di estendere il divieto di discriminazioni a ogni «circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana». È stato evidenziato come il concetto di dignità umana fatto proprio dalla nuova legge fondamentale cubana non coincida con quello proprio della tradizione occidentale giusnaturalistica, ma si avvicini più a quello di tradizione socialista<sup>9</sup>: del resto, viene ricordato nel Preambolo, «solo nel socialismo e nel comunismo l'essere umano raggiunge la piena dignità». La nozione di dignità umana sembrerebbe così ricollegarsi alla dimensione sociale ed economica dei diritti, sebbene sia opportuno ricordare come il rilievo costituzionale della dignità umana risalga al periodo antecedente la Rivoluzione socialista: rappresenta, infatti, *in primis*, un omaggio all'eroe nazionale José Martí che, in un discorso del 1891, aveva chiarito: «Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre»<sup>10</sup>. Già la Costituzione cubana del 1940 menzionava espressamente la dignità umana, rappresentando una delle prime leggi fondamentali al mondo ad aver incluso il riferimento ad essa, insieme con la Carta costituzionale messicana del 1917, con quella di Weimar del 1919 e con le Costituzioni, entrambe del 1922, irlandese e finlandese<sup>11</sup>. La *ratio* del riferimento alla dignità umana nella previsione costituzionale sull'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge di cui all'art. 20 del testo costituzionale cubano sembra poter quindi essere rinvenuta nell'intento di chiarire il superamento dei principi classici dello stato liberale e di affermare il passaggio allo stato sociale, come ben si evince dalla Costituzione weimeriana due decenni prima, laddove all'art. 151, I comma, aveva sancito che l'ordinamento della vita economica dovesse conformarsi ai principi di giustizia, al fine di garantire «un'esistenza dignitosa per tutti». Diversa è, invece, la funzione del riferimento al principio fondamentale della dignità umana diffusosi dopo la

<sup>9</sup> A. Del Guercio, A. Guida, *op. cit.*, 56.

<sup>10</sup> Passaggio del discorso riportato da T.Y. Guzman Hernandez, *La dignidad como "Ley primera de nuestra República" y "con todos y para el bien de todos": dos deberes dialécticos desde la axiología martiana en la Constitución cubana*, in *Revista Derecho del Estado*, n. 34, 2015, 127-151, 130.

<sup>11</sup> D. Schultiner, G.E. Carmi, *Human Dignity in National Constitutions: Functions, Promises and Dangers*, in *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 62, n. 2, 2014, 461-490, 464.

fine della II Guerra Mondiale sia nel diritto internazionale<sup>12</sup>, sia in numerose carte costituzionali, soprattutto europee, come emblema della reazione alle violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani ad opera dei regimi fascista e nazionalsocialista. La nozione di “dignità cubana” della Cuba prerivoluzionaria pare anche differire dai significati – anche se indubbiamente non univoci – che va assumendo il riferimento alla dignità presente nei preamboli e nei cataloghi di diritti della maggior parte delle costituzioni adottate a cavallo tra il secolo scorso e quello attuale. L’invulnerabilità della dignità umana tende, infatti, a porsi come fondamento dei diritti umani di stampo liberale incentrati sulla tutela della integrità psico-fisica della persona e delle sue molteplici estrinsecazioni<sup>13</sup>.

La dignità umana si rivela invece, nel costituzionalismo cubano, funzionale alla comprensione in senso sostanziale del principio di eguaglianza dinanzi alla legge<sup>14</sup> e collegata ai principi fondanti lo stato sociale, contribuendo alla sua effettiva realizzazione. I molteplici riferimenti alla dignità umana presenti nel nuovo testo costituzionale cubano sembrano pertanto, da un lato, inscindibilmente connessi ai principi di solidarietà ed equità che hanno caratterizzato tanto lo stato sociale della prima metà del Novecento, quanto quello socialista instauratosi nel 1959, così contribuendo all’inevitabile interpretazione dell’eguaglianza giuridica come dovere dei pubblici poteri di agire per la parità di fatto<sup>15</sup>. Dall’altro, la conferma del divieto di discriminazioni che ledano la dignità umana, come si è visto presente sin dalla Costituzione del 1940, contribuisce a rendere la lista delle caratteristiche personali incluse tra le classificazioni sospette una lista aperta, non necessariamente esaustiva, che quindi non preclude un ampliamento per via interpretativa del già lungo elenco

---

<sup>12</sup> Cfr. i Preamboli della *Carta delle Nazioni Unite* del 1945 e della *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* del 1948.

<sup>13</sup> Emblematica di tale concezione della dignità umana è la *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea* che dedica il primo dei sei Capi alla *Dignità*, in cui trovano posto il diritto di ogni individuo alla vita e l’esclusione della pena di morte; il diritto all’integrità psico-fisica e i divieti, sia di fare del corpo umano una fonte di lucro, sia della clonazione umana; la proibizione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti; la proibizione della schiavitù e della tratta degli esseri umani.

<sup>14</sup> Con delle analogie, pertanto, al significato che assume il riferimento alla “pari dignità sociale” contenuto nell’art. 3, I comma, della Costituzione italiana. E’ stato infatti sottolineato in dottrina come questo debba essere letto «non soltanto in chiave di eguaglianza formale (evocata dall’aggettivo «pari»), ma anche in chiave di eguaglianza sostanziale, nel senso che l’affermazione in ambito sociale della dignità umana implica che i pubblici poteri si adoperino per garantire il pieno rispetto ed il pieno sviluppo della persona, proprio in quanto portatrice di dignità» (M. Bellocci, P. Passaglia (cur.), *La dignità dell’uomo quale principio costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, tenutosi a Roma il 30 settembre e il 1° ottobre 2007*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)). Più diffusamente, sul concetto di «pari dignità sociale» nella Costituzione italiana cfr. G. Ferrara, *La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)*, in *Studi Chiarelli*, II, Milano, 1974, 1089 ss.

<sup>15</sup> Pare interessante ricordare il Presidente cubano Díaz-Canel alla vigilia del voto referendario sulla Costituzione abbia fatto propria tale concezione della dignità umana, spiegando che «Nuestra Constitución garantiza y preserva el acceso universal a la salud pública y a la educación, en fin, defiende el respeto a la dignidad humana» (messaggio twitter riportato in *Notimerica*, 19 febbraio 2019, <https://www.notimerica.com/politica/noticia-diaz-canel-nueva-constitucion-defiende-respeto-dignidad-humana-20190219105404.html>).

di fattori di discriminazione costituzionalmente vietata.

La specificazione delle discriminazioni vietate va quindi intesa alla luce di un principio di eguaglianza chiaramente declinato in chiave sostanziale in virtù dei plurimi riferimenti alla dignità umana, nonché ai principi di solidarietà ed equità con cui, come si è visto, si apre la Costituzione. I singoli divieti di discriminazione non sembrano, infatti, essere stati concepiti come mere declinazioni in negativo del principio di eguaglianza ma, al contrario, emerge il loro carattere squisitamente emancipatorio: carattere che, come opportunamente evidenziato da autorevole dottrina, è stato invece svalutato in Italia tanto dalla giurisprudenza costituzionale, quanto nelle ricostruzioni dottrinali, che hanno tendenzialmente preferito intenderli come generali divieti di arbitrarietà delle classificazioni normative<sup>16</sup>.

### **3. Sulla dimensione antidiscriminatoria del principio di eguaglianza e l'estensione del suo nucleo forte**

L'art. 42, dopo la generica proclamazione dell'uguaglianza dinanzi alla legge, specifica che questa vieta ogni discriminazione fondata su «sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial».

Salta subito all'occhio l'ampiezza di quello che, nella giuspubblicistica italiana, è noto come il "nucleo forte" del principio di eguaglianza. Sicuramente l'elenco degli specifici fattori di discriminazione vietata è più esteso di quello tipico delle leggi fondamentali europee del secondo dopoguerra, ma si differenzia anche da quello che caratterizza non solo il costituzionalismo della terza ondata di democratizzazione, ma anche quello latino-americano più recente. La formulazione della regola antidiscriminatoria, pur non segnando alcuna rottura con il passato, rappresenta una evoluzione non di poco conto rispetto al testo costituzionale del 1976 che sostanzialmente riproduceva il contenuto dell'art. 20 della Costituzione del 1940 e quello del catalogo dei diritti fondamentali<sup>17</sup>. In entrambe le leggi fondamentali, rispettivamente *pre* e *post* Rivoluzione, era già vietato qualsiasi trattamento discriminatorio fondato sulla razza, il colore della pelle, il sesso e, come già si è avuto modo di osservare, su ogni altra caratteristica personale che comportasse distinzioni lesive della dignità umana. L'inserimento del credo religioso tra i fattori di discriminazione vietati è più recente: risale, infatti, alla revisione costituzionale del 1992 intervenuta dopo decenni di repressione anticattolica e di limitazione delle attività religiose e del proselitismo. L'anno precedente il Partito comunista aveva, per la prima volta, consentito ai credenti l'ingresso nel Partito, spianando così la strada a una riforma che è andata a incidere su diverse disposizioni costituzionali: il processo

---

<sup>16</sup> O. Pollicino, *op. cit.*, 446.

<sup>17</sup> Sulla continuità tra Costituzione del 1940 e Costituzione del 1976 in materia di diritti fondamentali cfr. M. Prieto Valdés, *Una mirada desde y para el ordenamiento jurídico cubano: en defensa de los derechos*, in *Revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, Vol.3, n.2, 2013, 1-10, 2.

c.d. di *Apertura* è, infatti, consistito non solo nella esplicito divieto di discriminazione religiosa agli artt. 42 e 43 Cost., ma anche nella previsione della libertà di professione religiosa inserita all'art. 55 Cost.<sup>18</sup>.

Diversi sono, invece, i fattori “nuovi” di discriminazione vietata. Peculiare è, innanzitutto, l'aggiunta al divieto di diseguaglianza fondate sul “sesso” di quelle fondate sul “genere”. Se il termine “sesso” fa riferimento alle differenze biologiche e genetiche tra maschi e femmine, il termine “genere” che fa la sua comparsa nelle scienze sociali negli anni Settanta dello scorso secolo, intende porre l'attenzione sulla costruzione sociale della mascolinità e della femminilità, ovvero sulle conseguenze sociali della nascita in un corpo sessuato, oggetto di riflessione e dibattito, ormai da decenni, nella letteratura anglo-americana in particolare.. A partire dalla celebre opera dell'antropologa Gayle Rubin, si è lavorato sul binomio sesso/genere per indagare sull'insieme dei «processi, adattamenti, modalità di comportamento e di rapporti, con i quali ogni società trasforma la sessualità biologica in prodotti dell'attività umana e organizza la divisione dei compiti tra uomini e donne, differenziandoli l'uno dall'altro»<sup>19</sup>. Ora, se i termini *sex* e *gender* hanno cessato da tempo di essere usati in modo interscambiabile negli studi femministi, anche giuridici, l'attenzione per il diverso significato dei due sostantivi è pressoché tuttora assente nel linguaggio di legislatori e costituenti che continuano a utilizzare una terminologia che non tiene conto di quanto vi è di socialmente e storicamente costruito nelle relazioni tra donne e uomini (o, meglio, tra femmine e maschi<sup>20</sup>). Da una lettura sistematica delle numerose disposizioni che recano i principi fondamentali e i diritti umani posti a fondamento della nuova Costituzione e, soprattutto, alla luce dell'evoluzione del dibattito giuridico e politico sulle diseguali relazioni tra donne e uomini, pare possibile escludere che l'aggiunta del divieto di discriminazioni di “genere” a quelle fondate sul “sesso” sia solo *ad abundantiam*, ovvero una mera ripetizione volta a rafforzare la portata della regola di parità. Più verosimilmente, le e i Costituenti cubani hanno inteso sottolineare come le politiche antidiscriminatorie non debbano realizzarsi a scapito della tutela delle differenze, differenze che, però, non derivano solo dal dato biologico e genetico ma anche, e soprattutto, culturale. Non può pertanto non sorprendere la scelta della Assemblea nazionale cubana di proibire non solo le discriminazioni fondate sul *sesso*, ma anche quelle basate sul *genere*, cui la Costituzione attuale presta attenzione anche in altre disposizioni *ad hoc* che, come si avrà modo di osservare nel paragrafo seguente, sono indubbiamente indicative di un nuovo approccio alla questione della subordinazione femminile.

L'intervento del legislatore costituzionale sul piano terminologico interessa anche un altro divieto di discriminazione già sancito nelle leggi fondamentali precedenti. Nel nuovo art. 42, infatti, non passa inosservata la sostituzione del

---

<sup>18</sup> Si rinvia, sul tema, allo scritto di A. Canepa, *La libertà religiosa*, in *Questo Volume*.

<sup>19</sup> G. Rubin, *The Traffic in Women*, 1975, 157.

<sup>20</sup> Precisazione opportuna se si riflette sul fatto che “La realtà non è già articolata in donne e uomini. Piuttosto, tale ripartizione è argomento di stipulazione” (V. Tripodi, *Convenzioni e generi. Donna (o uomo) si nasce o si diventa?*, in *Rivista di estetica*, n. 41, 2009, 39-57).

termine “razza” con la locuzione “origine etnica”. Tale innovazione si pone significativamente in linea con le tendenze più recenti del diritto antidiscriminatorio europeo e non solo. Ad esempio, la Direttiva 43/2000/CE si limita a spiegare nel Preambolo, al *Considerando* n.6, che «L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie»<sup>21</sup>

Scelte lessicali a parte, il divieto di discriminazioni etniche si pone in linea di continuità con la storia costituzionale cubana post-Indipendenza. La razza come fattore di discriminazione vietato era già stata prevista nella Carta costituzionale del 1940, grazie alle pressioni esercitate sia dal Partito comunista, sia dalle organizzazioni sindacali, che, sin dal 1892, anno in cui si svolse il Congresso dei lavoratori cubani che bandì ogni forma di discriminazione razziale, avevano iniziato a svolgere un ruolo particolarmente attivo nella lotta per l'eguaglianza etnica e contro le politiche segregazioniste di stampo nordamericano che si erano affermate a Cuba nel periodo immediatamente successivo alla Independenza dalla Spagna, coincidente con l'inizio del protettorato statunitense<sup>22</sup>. Con la Rivoluzione castrista si intensifica l'impegno volto a eradicare il razzismo istituzionalizzato nei confronti della popolazione discendente dagli schiavi importati dal continente africano durante l'epoca coloniale spagnola<sup>23</sup>. Il 22 marzo del 1959 Fidel Castro pronunciò a L'Havana un celebre discorso incentrato sulla questione razziale, in cui ribadì più volte la necessità di liberare i luoghi di lavoro e di ricreazione da ogni forma di diseguaglianza fondata sul colore della pelle: «[...] No debiera ser necesario dictar una ley contra un prejuicio absurdo, lo que hay que dictar es el anatema y la condenación pública contra aquellos hombres llenos de pasados resabios, de pasados prejuicios, que tienen el poco escrúpulo de venir a discriminar a unos cubanos, de venir a maltratar a unos cubanos, por cuestiones de piel más clara o más oscura porque, en definitiva, todos la tenemos más clara o más oscura»<sup>24</sup>. Si scorge, in quest'ultimo passaggio, l'argomento più utilizzato da Castro per spiegare il suo pensiero antirazzista che trovò espressione in molti altri discorsi in pubblico, in televisione, nonché in diversi documenti scritti, ovvero il fatto che il popolo cubano fosse da considerare un popolo “Afro-Latino”: espressione, questa, usata già molti decenni prima dal padre dell'Indipendenza cubana, José Martí, al fine respingere ogni tentativo di distinzione tra cittadini cubani di

<sup>21</sup> in Italia, invece, si ricorda la Legge della Regione Piemonte n. 5 del 2016, la prima a formulare tale divieto avendo cura di non utilizzare il sostantivo “razza”, ma di riferirsi al «colore della pelle» e «ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale».

<sup>22</sup> Sulla chiara derivazione statunitense del regime di *apartheid* cubano durato per tutti i sessant'anni di dominazione americana cfr. J.B. Cole, *Race Toward Equality: The Impact of the Cuban Revolution on Racism*, in *The Black Scholar*, vol. 11, n. 8, 1980, 2-24, spec. 4-8.

<sup>23</sup> Cuba è stato il penultimo Paese dell'emisfero occidentale ad abolire la schiavitù, nel 1886, seguito da Portorico nel 1898 (si rinvia al riguardo a L. Bergad, *Slavery in Cuba and Puerto Rico, 1804 to Abolition*, in D. Eltis, S. Engerman, S. Drescher, & D. Richardson (cur.), *The Cambridge World History of Slavery*, Cambridge, 2017, 98-128).

<sup>24</sup> Il testo integrale del discorso è reperibile online sul sito web [www.cuba.cu](http://www.cuba.cu), al link [www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f220359e.html](http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f220359e.html).

ascendenza indigena, spagnola e africana<sup>25</sup>.

In proclami, interventi normativi e impegno internazionale sarebbe consistita la lotta della Cuba rivoluzionaria per l'eguaglianza etnica<sup>26</sup>. Oltre ai celebri manifesti anti-razzisti non solo di Castro, ma anche di altri e altre leader della Rivoluzione, infatti, furono le politiche socialiste inaugurate nei mesi immediatamente successivi al rovesciamento del regime di Batista a influire sulle relazioni etniche della società cubana. Come conseguenza degli interventi statali dell'inizio degli anni Sessanta nel settore lavorativo, educativo-scolastico, medico e di sicurezza sociale, l'accesso a tutti i servizi pubblici fu desegregato; la campagna di alfabetizzazione e la rapida riduzione del tasso di disoccupazione incrementarono senza dubbio la partecipazione della popolazione afro-cubana alla vita sociale del Paese; infine, la creazione dei *circulos infantiles* contribuì in maniera significativa alla integrazione etnica sin dalla età pre-scolare. La politica estera cubana si caratterizzò, negli anni immediatamente successivi, per il coinvolgimento nelle lotte per la liberazione dei popoli africani contro l'oppressione coloniale e per la fine dei regimi di *apartheid*: gli interventi militari in Angola, Mozambico, Congo, Guinea Bissau (e, più tardi, anche in Sudafrica), sono così stati letti, talvolta, come proseguimento nell'ambito internazionale dell'azione anti-razzista condotta a livello interno<sup>27</sup>. Non può non segnalarsi, pur senza addentrarsi nella complessa questione, che diverse sono state – e sono tuttora – le letture della politica estera cubana degli anni Sessanta<sup>28</sup>: certo è, per quel che in questa sede rileva, che, almeno dal punto di vista politico-simbolico, la presenza cubana nel dibattito internazionale sulle problematiche etnico-razziali non è mai venuta meno. Cuba è stato uno dei primi Paesi al mondo, nel 1972, a ratificare la *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* approvata il 21 dicembre 1965 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e Fidel Castro non ha mai cessato di colorare di antirazzismo i molteplici interventi dinanzi alle Nazioni Unite sino alla fine dei suoi giorni.

Anche l'evoluzione normativa interna si è caratterizzata per interventi senza dubbio non “cosmetici”: il Codice penale introdotto nel 1987 ha previsto, all'art. 120, il reato di *apartheid* e, all'art. 295, ha stabilito il reato di discriminazione etnico-razziale, e, al II comma, il reato d'incitamento alla discriminazione e di diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale. Eppure, è ancora oggi evidente la condizione di svantaggio in cui si trova la popolazione cubana di discendenza africana: il dibattito socio-giuridico sulle ragioni della mancata realizzazione delle promesse costituzionali *pre* e *post* rivoluzionarie è quanto mai vivo. Di particolare interesse pare la riflessione sulla persistenza di quello che è stato definito “colonialismo interno”<sup>29</sup> – rinforzato

---

<sup>25</sup> J.B. Cole, *op. cit.*, 13-14.

<sup>26</sup> *Ivi*, 9-15.

<sup>27</sup> *Ivi*, 14-15.

<sup>28</sup> Cfr. F.F. Taylor, *Revolution, Race, and Some Aspects of Foreign Relations in Cuba Since 1959*, in *Cuban Studies*, vol. 18, 1988, 19-41.

<sup>29</sup> Espressione coniata dal sociologo messicano Pablo González Casanova nel 1963, nel saggio *Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo*, ripresa e aggiornata decenni dopo nel

dopo il 1959 da alcune «prácticas hegemónicas del socialismo como sistema político»<sup>30</sup>, che avrebbero consentito il sorgere di un neo-razzismo, non sradicato da un «país antimperialista cuyos presupuestos ideológicos se declaran, por esencia, anticapitalistas, antirracistas y humanitarios, pero donde un chiste racista sigue siendo aceptado, compartido y celebrado hasta por algunos sujetos negros»<sup>31</sup>. La fiducia nella sfida lanciata dal regime castrista alle discriminazioni etnico-razziali di chi, ad esempio, aveva sottolineato come il fenomeno della sottopresenza della componente afro-cubana nelle posizioni apicali del partito, dell'esercito e di tutte le altre istituzioni sarebbe stato destinato a scomparire in tempi rapidi come conseguenza della fine del sistema segregazionista<sup>32</sup>, pare oggi, almeno in parte, mal riposta. Si è, infatti, evidenziato come la percentuale di afro-cubani attiva negli organi statali sia diminuita proporzionalmente all'aumentare del potere e prestigio di questi<sup>33</sup>; inoltre, si è osservato come le riforme economiche avviate da Raul Castro abbiano colpito in modo sproporzionato la popolazione di colore, consentendo quindi di argomentare che la questione razziale sia lungi dall'essere stata risolta<sup>34</sup>. Non pare quindi irrilevante che Cuba abbia scelto di rinnovare il suo impegno nella lotta alle discriminazioni etniche aderendo, recentemente, al *Decennio Internazionale per le Persone di Discendenza Africana* (2015-2024).

Nella scelta del legislatore costituente di arricchire l'elenco delle differenziazioni *ratione subiecti* vietate è possibile distinguere tra l'inclusione da un lato, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, dall'altro di età e disabilità. Se l'attenzione nei confronti delle discriminazioni fondate sui primi due fattori rappresenta una reale innovazione costituzionale che non ha mancato di suscitare polemiche nel corso dei dibattiti parlamentari e nella fase di consultazione popolare, il generale divieto di classificazioni arbitrarie fondate su età e disabilità non ha sostanzialmente incontrato ostacoli, essendo riconducibile alla già presente attenzione giuridica nei confronti dei c.d. soggetti deboli, per ragioni di anzianità o incapacità psico-fisiche.

La nuova tutela dalle discriminazioni che la nuova carta costituzionale intende offrire alla popolazione LGBTQ+, attraverso la menzione esplicita sia dell'orientamento sessuale, sia dell'identità di genere, quali fattori di discriminazione vietati assume una rilevanza particolare, in considerazione della nota storia di repressione delle minoranze sessuali nel periodo cubano post-

---

contributo *Colonialismo interno (una redefinición)*, in A. Borón, J. Amadeo e S. González, *La teoría marxista hoy*, Buenos Aires, 2006, 409-434.

<sup>30</sup> R. Zurbano Torres, *Racismo vs. Socialismo en Cuba: un conflicto fuera de lugar (apuntes sobre/contre el colonialismo interno)*, in *Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos*, n. 4, 2015, 11-40, 18.

<sup>31</sup> Id., *Cuba: Doce dificultades para enfrentar el (neo) racismo o doce razones para abrir el (otro) debate*, in *Revista Universidad de La Habana*, 2012, 266-277.

<sup>32</sup> J.B. Cole, *op. cit.*, 17.

<sup>33</sup> Cfr., *inter alia*, H.C. Adams, *Fighting an Uphill Battle: Race, Politics, Power, and Institutionalization in Cuba*, in *Latin American Research Review*, vol. 39, n. 1, 2004, 171-173.

<sup>34</sup> E. L. Drake, J. C. Davidow, *Old History in the 'New' Cuba: Exploring the Legacy of Race and Economic Inequality on the Island Today*, in *Cornell International Affairs Review*, vol. 11, n. 1, 2017 (reperibile online al link [www.inquiriesjournal.com/a?id=1722](http://www.inquiriesjournal.com/a?id=1722)).

rivoluzionario<sup>35</sup>. Gli anni Sessanta, infatti, videro la creazione delle *Unidades Militares de Ayuda a la Producción* (UMAP), campi di lavoro forzato che furono chiusi nel 1968 sotto la pressione internazionale e di cui Fidel Castro si assunse la responsabilità molti decenni dopo<sup>36</sup>, in cui furono collocati gli omosessuali per essere rieducati– insieme a migliaia di religiosi od oppositori del regime – all’insegna del motto che campeggiava all’ingresso di uno di questi centri sparsi per l’isola: «El trabajo los hará hombres»<sup>37</sup>. Insieme con il mantenimento del reato di omosessualità, fu questa solo una delle conseguenze della netta presa di posizione degli organi del Partito comunista: «Il carattere socialmente patologico delle deviazioni omosessuali è riconosciuto. E’ stato stabilito che qualsiasi manifestazione di deviazioni omosessuali sia da respingersi fermamente e da prevenire sin dall’inizio»: così si legge nell’edizione del 9 maggio 1971 di *Granma*, testata ufficiale del comitato centrale del Partito<sup>38</sup>. E’ stata, del resto, evidenziata la stretta connessione tra ideologia marxista-leninista e repressione della omosessualità, quest’ultima ritenuta contraria alla morale socialista in quanto considerata come espressione dello stato borghese e antitetica rispetto agli ideali dell’ “uomo nuovo socialista”<sup>39</sup>. In un’intervista rilasciata a un giornalista americano nel 1965, Fidel Castro spiegava come «we would never come to believe that a homosexual could embody the conditions and requirements of conduct that would enable us to consider him a true Revolutionary, a true Communist militant. A deviation of that nature clashes with the idea of what a militant communist must be»<sup>40</sup>.

I rapporti omosessuali tra adulti consenzienti sono stati legalizzati nel 1979 ma, fino alla fine del secolo scorso, è rimasto in vigore il riferimento esplicito all’omosessualità contenuto nell’art. 303 del Codice penale che punisce l’offesa al pudore, l’esibizionismo, lo scandalo pubblico e l’adescamento<sup>41</sup>.

Il Partito ha ufficialmente cambiato posizione al riguardo nel corso del suo VII Congresso nazionale, tenutosi a L’Avana nel 2016, in cui ha trovato posto nel dibattito la questione delle discriminazioni, anche come conseguenza di un

<sup>35</sup> Impossibile non ricordare l’autobiografia-denuncia della repressione del regime castrista di R. Arenas, *Prima che sia notte*, Parma, 1993.

<sup>36</sup> Il 31 agosto 2010 Castro, in una celebre intervista rilasciata alla testata messicana *La Jornada*, ammise le proprie responsabilità per la persecuzione della popolazione omosessuale e per la ideazione delle UMAP: C. Lira, *Soy el responsable de la persecución a homosexuales que hubo en Cuba: Fidel Castro*, in *La Jornada*, 31 agosto 2010, intervista reperibile al link: [www.jornada.unam.mx/2010/08/31/index.php?section=mundo&article=026e1mun](http://www.jornada.unam.mx/2010/08/31/index.php?section=mundo&article=026e1mun).

<sup>37</sup> Cfr., *inter alia*, A. Madero, ‘*El Trabajo Os Hará Hombres: Masculinización Nacional, Trabajo Forzado y Control Social En Cuba Durante Los Años Sesenta*’, in *Cuban Studies*, n. 44, 2016, 309–349.

<sup>38</sup> E’ questo l’incipit della Dichiarazione del I Congresso nazionale di educazione e cultura, di cui un lungo estratto era stato pochi mesi dopo pubblicato e fermamente condannato dalla Rivista Fuori! (*Cuba: socialismo?*, in *Fuori!*, n. 1, giugno 1972, 8, reperibile online al link [www.omofonie.it/fuori/n.1\\_1972.pdf](http://www.omofonie.it/fuori/n.1_1972.pdf)).

<sup>39</sup> L. Guerra, *Gender policing, homosexuality and the new patriarchy of the Cuban Revolution, 1965–70*, in *Social History*, n. 35, 2010, 268–289, 271.

<sup>40</sup> Passaggio dell’intervista pubblicata in L. Lockwood, *Castro's Cuba, Cuba's Fidel*, Eugene (Oregon), 2003, 107.

<sup>41</sup> Modificato dall’art. 28 del *Decreto- Ley* n. 175 del 1997.

incremento della partecipazione della società civile ai lavori delle commissioni e al coinvolgimento della popolazione più giovane. Lo Statuto è stato così oggetto di riforma nel medesimo periodo in cui si andavano svolgendo i lavori preparatori del nuovo testo costituzionale: si è così espressamente proibita l'omofobia, in prosecuzione del cammino iniziato nel 2013 con l'introduzione del divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale nei luoghi di lavoro.

La riflessione che è stata avviata, sempre durante l'ultimo Congresso del Partito, sulle nozioni di sesso e genere lascia presagire ulteriori sviluppi che, malgrado le resistenze che si sono palesate durante il processo costituente, paiono oggi possibili in ragione della aumentata sensibilità che si va diffondendo nel Paese anche in conseguenza del lavoro svolto da diverse associazioni di tutela dei diritti delle persone LGBTIQ+ e dal *Centro nacional de educación sexual de Cuba* (Cenesex), guidato da Mariela Castro. Paiono quindi oggi possibili tali sviluppi del diritto antidiscriminatorio che andranno a incidere sul diritto di famiglia e, in particolare, sul riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali<sup>42</sup>, sebbene non sia da trascurare che le resistenze che si sono palesate durante il processo costituente abbiano influito in maniera considerevole sulla decisione del Cenesex di annullare la dodicesima *conga*, la marcia cubana per i diritti delle persone omosessuali, che era stata programmata per l'8 maggio 2019, a causa del timore che si ponesse come antigovernativa<sup>43</sup>.

Nonostante i recentissimi segnali di arresto nel cammino giuridico-culturale verso il riconoscimento delle diversità sessuali che è impossibile negare, le nuove disposizioni in materia di eguaglianza mantengono uno spiccato carattere riformatore nella misura in cui si pone l'intento di anticipare, promuovere e accompagnare la trasformazione delle norme sociali cui stanno contribuendo soprattutto le nuove generazioni che hanno potuto far sentire la loro voce nella fase di consultazione popolare: si è spesso sottolineato nei mesi che hanno preceduto l'approvazione definitiva del testo costituzionale questo aspetto, evidenziandosi come «el derecho no puede permanecer esclavo perpetuo de rezagos sociales, aun cuando en un momento pueda entrar en colisión con parte del espectro social. En su misión transformadora le corresponde también impulsar el desarrollo»<sup>44</sup>.

Tale carattere del testo costituzionale si manifesta anche nella parte in cui fa passare attraverso la tutela antidiscriminatoria anche il riconoscimento dell'identità di genere come diritto fondamentale. Timidi passi verso tale riconoscimento erano già stati compiuti negli anni precedenti: la prima forma di tutela delle persone *transgender* arriva, infatti, con la Risoluzione governativa n. 126 del 2008 con cui si garantisce, per la prima volta in America latina, la possibilità di accedere al servizio sanitario statale per la riassegnazione

---

<sup>42</sup> Su cui si rinvia all'analisi di E. Ceccherini, *Genere e famiglia*, in *Questo Volume*.

<sup>43</sup> La marcia si è peraltro svolta ugualmente, senza l'appoggio governativo, e si è conclusa con l'arresto di diversi manifestanti e la grande attenzione dei media di molte democrazie occidentali (tra i numerosi commenti critici si veda P. Stubbley, *LGBT+ Activists Arrested at Unauthorised March in Cuba*, in *The Independent*, 12 maggio 2019).

<sup>44</sup> H. Acosta Álvarez, *La futura Constitución es una obra colectiva*, in *Granma*, 17 ottobre 2018.

chirurgica del sesso anagrafico<sup>45</sup>. Di particolare interesse pare la ragione che era stata all'epoca rinvenuta alla base di tale politica progressista, intrapresa da un ordinamento che, come si è ricordato poc'anzi, si è per decenni caratterizzato per l'affermazione sicura di un binarismo di sesso-genere chiuso e rigido e, conseguentemente, per la negazione ferma del diritto alla diversità di genere: un approccio alla questione dell'identità di genere non *rights based*, bensì *health-based*, in cui essendo il diritto alla salute un diritto fondamentale la cui protezione segue il modello universalistico non può tollerare alcuna discriminazione o difficoltà nel suo accesso<sup>46</sup>. Ma, se è difficile negare che rispondessero (unicamente) a tale finalità del regime socialista anche le politiche precedenti di apertura verso la comunità transgender, quali la creazione, già nel 1979, della *National Commission for Comprehensive Attention to Transsexual People* per iniziativa del Ministero della Salute, pare assai più arduo, oggi, escludere che il divieto di discriminazione per ragioni di identità di genere incluso nella nuova Costituzione assurga al rango di diritto fondamentale autonomo, che prescinde dalla sua relazione (solo eventuale, peraltro) con il diritto alla salute.

Anche l'età è stata inclusa tra i fattori di discriminazione vietata con il nuovo testo costituzionale. Ciò si pone senza dubbio alcuno in linea con le carte costituzionali adottate negli ultimi anni e riflette l'influenza dello sviluppo del diritto antidiscriminatorio prima statunitense<sup>47</sup>, poi europeo. Dal 1997 – in seguito al Trattato di Amsterdam – il diritto primario dell'Unione europea prevede l'intervento delle istituzioni europee per combattere le discriminazioni per età, intervento realizzatosi con l'adozione della Direttiva del Consiglio 78/2000/CE sulla parità di trattamento nel lavoro e seguito da alcune normative dei Paesi membri dell'UE che estendono l'ambito di operatività del divieto di discriminazione per età oltre a quello lavorativo e da una sola carta costituzionale, quella finlandese del 1999, che ha espressamente incluso tale fattore di discriminazione tra quelli vietati<sup>48</sup>. La Costituzione cubana si pone quindi all'avanguardia se si considera che le uniche altre costituzioni al mondo a vietare la discriminazione per età sono quella canadese e quella sudafricana. Le ragioni che si celano dietro questa scelta sono però peculiari ed è possibile solo in parte ricondurle al desiderio di imitazione di modelli costituzionali avanzati sul piano della tutela dalle diseguaglianze: non può non notarsi, infatti, anche in questo caso, l'accento sul carattere sociale di tale divieto di discriminazione, sancito come esito di riflessioni meno recenti sulle nuove esigenze di una società destinata a invecchiare in cui assume un rilievo fondamentale il dovere statale di

---

<sup>45</sup> E.J. Kirk, R. Huish, *Transsexuals' Right to Health? A Cuban Case Study*, in *Health and Human Rights Journal*, vol. 20, n. 2, 2018, 215–222.

<sup>46</sup> *Ivi*, 216–217.

<sup>47</sup> Risale infatti al 1967 l'*Age Discrimination in Employment Act*, la legge federale sul divieto di discriminazione per età in ambito lavorativo.

<sup>48</sup> Sulla discriminazione per età si rinvia, *inter alia*, a C. O' Cinneide, *Constitutional and Human Rights Aspects of Age Discrimination*, in A. Numhauser-Henning, M. Rönningmar (cur.), *Age Discrimination and Labour Law. Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond*, The Netherlands, 2015, 51–70 e a L. Vickers, *Comparative Discrimination Law: Age as a Protected Ground*, Leiden-Boston, 2018.

agire per promuovere l'esistenza dignitosa e la partecipazione attiva alla vita sociale del Paese della popolazione più anziana<sup>49</sup>.

Analoga, pare, la *ratio* dell'inclusione del fattore "disabilità" tra quelli vietati, fattore inserito nella maggior parte delle carte costituzionali adottate nel nuovo secolo su impulso del diritto internazionale e regionale: essa pare, infatti, una novità quasi "scontata", se si considerano le molteplici previsioni costituzionali e normative sulla tutela degli individui in vigore dall'epoca rivoluzionaria. La Legge fondamentale del 1959 aveva posto le basi per la creazione del Ministero della Sicurezza Sociale istituito nello stesso anno e per l'adozione di numerosi interventi statali a tutela delle persone con disabilità, misure che trovarono successivamente copertura costituzionale nella Costituzione del 1976, come modificata nel 1992: all'art. 9 si stabilì che ogni persona incapacitata al lavoro avesse il diritto ai mezzi necessari per una esistenza dignitosa mentre l'obbligo statale di tutela dei lavoratori disabili venne sancito agli artt. 48 e 49 in materia di sicurezza e protezione sociale<sup>50</sup>. Più recente, invece, la ratifica da parte di Cuba della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* avvenuta nel 2008 emblematica del proseguimento dell'impegno dei pubblici poteri nella rimozione degli ostacoli che incontrano gli individui disabili nella piena partecipazione alla vita sociale del Paese.

#### 4. Verso la parità di genere: un lungo cammino iniziato con la Rivoluzione?

L'art. 43, I comma, della nuova Costituzione ribadisce il principio dell'eguaglianza tra donne e uomini prevedendo che «La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito» e ponendo l'accento sulla accezione sostanziale di tale principio: «El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades». Di particolare interesse pare il II comma del medesimo articolo, non solo laddove sancisce il dovere dei pubblici poteri di adoperarsi per la piena partecipazione delle donne alla vita sociale ma, soprattutto, nella parte in cui impegna lo Stato a garantire i diritti sessuali e riproduttivi delle donne e a proteggerle da qualsiasi forma e manifestazione di violenza<sup>51</sup>.

<sup>49</sup> T. Delgado Vergara, J. Pereira Pérez, *El envejecimiento: un fenómeno demográfico con repercusión jurídica*, in *Revista Novedades en Población*, n. 26, 2017, pp. 24-39.

<sup>50</sup> Sulla legislazione civilistica e giuslavoristica attuativa del dettato costituzionale *post* rivoluzionario cfr. Y. Ballester Toranzo, W. Marrero Ballester, *Derechos y Garantías de las personas con discapacidad, especificaciones de la regulación jurídica en Cuba*, 2014 (testo integrale reperibile on line al link: [repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/372](http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/372)) e L. Perez Navarro, *Cuba and the rights of people with disabilities*, 2008 (reperibile on line al link: [www.cubaminrex.cu/English/61CDH/Articles%20and%20opinions/Cuba%20and%20the%20Rights.htm](http://www.cubaminrex.cu/English/61CDH/Articles%20and%20opinions/Cuba%20and%20the%20Rights.htm))

<sup>51</sup> Così recita l'art. 43, II comma: «El Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello».

Nella narrazione giornalistico-mediatica del recente processo costituente cubano si è spesso posto l'accento sul ruolo attivo svolto dalle donne: ruolo che si è giocato, sia nella fase di consultazione popolare, sia nella campagna elettorale per l'approvazione referendaria del testo costituzionale, soprattutto attraverso la partecipazione alla *Federación de Mujeres Cubanas* (FMC), organizzazione creata nel 1960 sotto il governo rivoluzionario, all'indomani della caduta del regime di Batista, in cui confluirono numerose associazioni femminili preesistenti<sup>52</sup>. Viene, peraltro, spesso sottolineato come tutte le leggi fondamentali cubane adottate nel secolo scorso abbiano visto un significativo coinvolgimento della cittadinanza femminile, così «segnando una rottura con l'androcentrismo che aveva permeato il testo della Costituzione del 1901»<sup>53</sup>, approvato dopo lunghi dibattiti sul riconoscimento del diritto di voto alle donne che sfociarono nel respingimento della mozione per il suffragio femminile<sup>54</sup>. L'adozione della Costituzione del 1940 era stata preceduta dal *Terzo Congresso Nazionale delle Donne*, svoltosi nel 1939, che aveva rappresentato una significativa rottura con il femminismo liberale del primo ventennio del secolo. Divorzio, potestà genitoriale, elettorato attivo e passivo, accesso agli uffici pubblici, erano infatti diritti acquisiti per le donne cubane che avevano, quindi, potuto iniziare ad affrontare sia la questione del potere economico sbilanciato in favore degli uomini, sia le problematiche della “donna situata”: giovane, nubile, povera, vedova<sup>55</sup>, così ponendo l'accento sulla dimensione sostanziale della parità di genere. La partecipazione all'Assemblea costituente fu di sole tre donne tra 76 delegati, eppure il ruolo di costoro nella formulazione del testo rimasto in vigore solo poco più di un decennio si è rivelato tutt'altro che marginale<sup>56</sup>, portando alla proclamazione del principio di eguaglianza tra i sessi<sup>57</sup>; alla costituzionalizzazione del riconoscimento della piena capacità giuridica della donna con espresso riferimento all'abolizione dell'autorizzazione maritale di cui all'art. 43; al rilievo attribuito alla protezione della maternità delle donne lavoratrici sancita all'art. 68 e, all'art. 60, al principio di parità salariale.

Anni dopo, la Rivoluzione socialista ha indubbiamente giocato un ruolo,

---

<sup>52</sup> Tra i numerosi commenti al riguardo apparsi su *Granma*, si veda A. García Elizalde, *Respaldar la Constitución es apoyar la igualdad que ha impulsado la Revolución*, in *Granma*, 31 gennaio 2019.

<sup>53</sup> S. Antón, *Constituciones cubanas con alma de mujer*, in *El Correo*, 9 luglio 2018 (articolo reperibile online al link: [www.elcorreo.eu.org/IMG/article\\_PDF/Constituciones-cubanas-con-alma-de-mujer\\_a27111.pdf](http://www.elcorreo.eu.org/IMG/article_PDF/Constituciones-cubanas-con-alma-de-mujer_a27111.pdf)). La traduzione in italiano è stata successivamente pubblicata in *Granma*, 18 febbraio 2019.

<sup>54</sup> Sulla lotta cubana per il suffragio femminile poi riconosciuto nel 1936 e, più in generale, sulla costruzione “androcentrica” del testo costituzionale del 1901, cfr. J.C. González Pagés, *Construcción de la ciudadanía femenina cubana a inicios del Siglo XX. Influencias del Sufragismo y el Feminismo (1898-1925)*. *Selección de lecturas de Sociología y Política Social de Género*, La Habana, 2005.

<sup>55</sup> Cfr. J.C. González Pagés, *Historia de la mujer en Cuba: del feminismo liberal a la acción política femenina*, La Habana, 2008, 485-505.

<sup>56</sup> Si tratta di Esperanza Sánchez Mastrapa, della *Unión Revolucionaria Comunista* e di due esponenti del *Partido Revolucionario Cubano*: María Esther Villoch e Alicia Hernández de la Barca.

<sup>57</sup> Sul principio di eguaglianza nella Costituzione del 1940 si veda *supra*, § 2.

per quanto ambiguo e oggi sottoposto a frequenti critiche, nel pur lento processo di emancipazione femminile cubana. Fidel Castro, in un celebre discorso pronunciato nel 1966 dinanzi al V Congresso della FMC, si riferì alla partecipazione femminile alla Rivoluzione cubana come a «una Rivoluzione nella Rivoluzione»<sup>58</sup>, con ciò riferendosi alla necessaria integrazione delle donne nel mercato del lavoro da accompagnarsi a interventi statali volto a incrementare i servizi socio-educativi per la prima infanzia<sup>59</sup>. E' stato, quindi, per decenni inevitabile speculare sulla correlazione tra il diritto cubano post-Rivoluzione e il processo di emancipazione femminile che ha caratterizzato il periodo castrista e anche esprimere un certo ottimismo sull'impatto che il regime socialista avrebbe avuto sulla condizione femminile ritenendo che prima la Rivoluzione, poi la Costituzione del 1976, avessero posto solide basi per un sostanziale mutamento socio-culturale che avrebbe condotto al superamento della subordinazione delle donne<sup>60</sup>. Fu effettivamente grazie all'iniziativa della FMC che, nel 1961, prese il via la Campagna di Alfabetizzazione grazie alla quale il tasso di analfabetismo del Paese fu ridotto dal 20% al 3,9%, senza distinzioni rilevanti tra la popolazione femminile e quella maschile, e furono creati i primi *circulos infantiles*, strutture che si prendevano cura dal punto di vista medico, educativo e ricreazionale dei bambini tra le sei settimane e i sei anni per tutta la giornata, al fine di consentire il reale accesso al lavoro retribuito degli adulti<sup>61</sup>. Inoltre, risalgono agli anni Sessanta e Settanta alcune significative leggi sulla tutela della gravidanza e della maternità: degna di nota è la *Ley de la Maternidad de la Mujer Trabajadora* n. 1263 del 1974, che, oltre a prevedere, come quella precedente n. 1100 del 1963 forme di protezione delle lavoratrici madri, aveva contemplato congedi di maternità obbligatori e retribuiti<sup>62</sup>. Inoltre, al fine di favorire l'accesso delle donne al lavoro retribuito erano stati organizzati programmi di formazione *ad hoc* e, nel 1968, fu adottato il primo piano di assunzioni preferenziali per le donne nel settore tessile, con l'approvazione da parte della *Confederación de Trabajadores de Cuba* della Risoluzione n. 47 e, poco dopo, della Risoluzione n. 48 con cui le donne furono escluse da determinati lavori ritenuti pericolosi per la salute<sup>63</sup>. Entrambe queste misure furono, però, successivamente tacciate di paternalismo: la stessa FMC, nell'ambito del suo XIII Congresso svoltosi nel 1974, fu infatti costretta a denunciare le conseguenze di fatto discriminatorie della gran parte delle politiche governative di protezione delle donne lavoratrici<sup>64</sup>.

Nello stesso anno, la Presidente della FMC, Vilma Espin, spiegò in

---

<sup>58</sup> Cfr. F. Castro, *A Revolution within a Revolution*, in E. Stone (cur.), *Women and the Cuban Revolution*, New York, 1981, 64 ss.

<sup>59</sup> *Ivi*, 72.

<sup>60</sup> *Ivi*, 296.

<sup>61</sup> N. Murray, *Socialism and Feminism: Women and the Cuban Revolution*, in *Feminist Review*, 1979, n. 2, 57-73, 64.

<sup>62</sup> J.L. Silva González, A. Pérez Véliz, *El derecho de la mujer al trabajo y a la maternidad en Cuba*, in *Revista de Ciencias Médicas*, vol. 23, n. 1, 2018, 151-162.

<sup>63</sup> Cfr. N. Murray, *op. cit.*, 70.

<sup>64</sup> Cfr. M. Perez-Stable, *op. cit.*, 60-61.

un'intervista che la Federazione era da considerarsi «*Feminine, not feminist*»<sup>65</sup>: la rilevanza di tale affermazione pare enorme, soprattutto in quanto in grado di spiegare, almeno in parte, le ragioni del fallimento del programma del governo rivoluzionario di realizzare una società senza discriminazioni di genere. La c.d. "*woman question*" non è mai stata posta e il marxismo non ha mai realmente affrontato la questione di genere, indagando sulle ragioni teoriche e pratiche della subordinazione femminile ma limitandosi per lo più a rinvenire la principale causa delle disparità tra i sessi nel modo di produzione capitalistico<sup>66</sup>. L'idea di fondo del modello socialista-castrista di emancipazione femminile riponeva, infatti, fiducia nell'accesso al lavoro e, soprattutto, all'istruzione: «a través de la educación de los individuos dentro del sistema revolucionario, los valores considerados "machistas" se corrigen y se eliminan en las nuevas generaciones»<sup>67</sup>. Ma l'azione volta all'eliminazione dello sfruttamento e dell'oppressione non ha automaticamente creato le condizioni necessarie per una piena partecipazione femminile alla vita sociale e politica del Paese: del resto, sarebbe stato illusorio pensare che l'affermazione di una cultura dell'uguaglianza tra i sessi sarebbe derivata esclusivamente e direttamente dalla creazione di una base materiale per lo sviluppo economico e sociale, a prescindere da una adeguata riflessione sulle relazioni e i ruoli di genere capace di orientare le riforme legislative riguardanti l'emancipazione femminile<sup>68</sup>.

Catherine MacKinnon, qualche decennio dopo, nella sua celebre riflessione su marxismo e femminismo, ben spiegava la parziale inconciliabilità tra prospettiva di genere e socialismo: «Marxists have criticised feminism as bourgeois in theory and in practice, meaning that it works in the interest of the ruling class. They argue that to analyze society in terms of sex ignores divisions of women in terms of class, dividing the proletariat»<sup>69</sup>. L'idea di fondo di MacKinnon può essere rintracciata in una sua breve, ma aspra, critica all'approccio alle disparità tra i sessi prevalente soprattutto nella seconda metà del secolo scorso: «sulla base dello standard della somiglianza veniamo valutate in base alla corrispondenza con l'uomo, la nostra

---

<sup>65</sup> Celebre affermazione riportata e commentata da H. Steffens, *FMC: Feminine, not Feminist, in Cuba Review*, n. 4, 1974, 22-24.

<sup>66</sup> Sul punto si veda diffusamente M. Perez-Stable, *op. cit.*: «Official revolutionary discourse on the struggle for women's full equality is steeped in the orthodox Marxist tradition which identifies the exploitation of women with capitalism and, conversely, contends that socialism will create the full conditions for their emancipation» (52).

<sup>67</sup> S. Lundgren, *Igualdad y diferencia: ideales de género en la vida cotidiana y el discurso estatal cubano*, in L. Suarez, E. Martin, R.A. Hernández (cur.), *Feminismos en la antropología: nuevas propuestas críticas*, 2008, 207-222, 208.

<sup>68</sup> Cfr., *inter alia*, C. Aguilar Ayerra, *Las cubanas de hoy: el destino y su circunstancia. En Con el lente Oblicuo: Aproximaciones Cubanas a los estudios de Género*, 1999 e C. Aguilar Ayerra, A. Chenard, *Is There a Place for Feminism in the Revolution?*, in G. Küppers (cur.), *Compañeras: Voices from the Latin American Women's Movement*, London, 1994, 102-110.

<sup>69</sup> C.A. MacKinnon, *Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory*, in *Signs. Journal of Women in Culture and Society*, vol. 7, n. 3, 1984, 515-544. Si vedano, peraltro, i diversi commenti critici alla lettura di MacKinnon pubblicati nella stessa Rivista due anni dopo: J. A. Miller, J. Acker, K. Barry, M. M. Johnson, and L.A. West, *Comments on MacKinnon's "Feminism, Marxism, Method, and the State"*, in *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, vol. 10, no. 1, 1984, 168-184.

eguaglianza è giudicata in base alla nostra prossimità all'unità di misura maschile. Sulla base dello standard della differenza veniamo valutate in base alla mancanza di corrispondenza con l'uomo, il nostro essere donne è giudicato in base alla distanza rispetto all'unità di misura maschile»<sup>70</sup>.

Ora, i risultati cubani in termini di partecipazione politica femminile sono stati effettivamente notevoli. Attualmente Cuba è il terzo Paese al mondo per presenza femminile in parlamento (dopo Rwanda e Bolivia): l'Assemblea nazionale eletta l'11 marzo 2018 conta infatti 322 deputate su un totale di 605 membri; quattro commissioni permanenti sono presiedute da donne e la presenza femminile nel Partito dopo il VII Congresso svoltosi nel 2016 è pressoché pari a quella maschile. Ma la lettura acritica di tali dati conduce a una rappresentazione mistificata della condizione femminile nella Cuba socialista. Tale questione è stata affrontata anche nel menzionato Congresso del Partito, in cui non è mancata un'autocritica riguardante la significativa sproporzione esistente tra presenza femminile negli organi statali e le reali possibilità per le donne di ricoprire posizioni apicali e incarichi di responsabilità<sup>71</sup>, nonché sulla presa d'atto che il processo di emancipazione femminile che la Rivoluzione castrista aveva promesso di supportare non potesse ritenersi compiuto. Del resto, la letteratura giusfemminista insisteva da tempo sull'evidente perpetuarsi di non pochi elementi di conservatorismo patriarcale in cui il diritto e le politiche socialiste continuavano a giocare un ruolo tutt'altro che trascurabile<sup>72</sup>.

Tornando al recente processo costituente che ha condotto a una indubbia inclusione della dimensione di genere nel testo costituzionale da poco in vigore, non pare possibile negare che via sia stata una linea di continuità con il passato di attivismo femminile nella Rivoluzione castrista. Come affermato dalla Segretaria Generale della FMC alla vigilia del voto referendario, del resto, «To support the Constitution is to support the equality that the Revolution has promoted since the beginning; we owe it this Yes»<sup>73</sup>. Si rimarca anche il ruolo di primo piano giocato dalla Federazione stessa nella stesura del testo costituzionale, attraverso il coinvolgimento consapevole e attivo della popolazione femminile sin dagli inizi: ovvero, prima nella fase organizzativa del processo di consultazione popolare, poi nelle migliaia di riunioni e interventi con cui si è realizzata nei mesi da agosto a novembre del 2018, in cui si è riscontrato un rinnovato approccio alla questione di genere che lascia sperare in una rinnovata attenzione alle disparità tra i sessi.

<sup>70</sup> C. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, Roma-Bari, 2012, 29 (ed. originale: *Are women human? And Other International Dialogues*, Cambridge, MA, 2007).

<sup>71</sup> Cfr. I.A. Luciak, *Party and State in Cuba: Gender Equality in Political Decision Making*, in *Politics and Gender*, vol. 1, n.2, 2005, 241-263, 260. In seguito al rinnovo delle cariche nel Partito avvenuto in tale Congresso la presenza femminile nel Politburo è rimasta sostanzialmente invariata (è, infatti, di sole 4 donne su un totale di 17 membri), mentre la percentuale femminile all'interno del nuovo Comitato centrale del Partito è attualmente del 44.4% (W.M. Leogrande, *Updating the Party: Cuba's New (and Not So New) Leaders*, in *Huffington Post*, 23 aprile 2016).

<sup>72</sup> Cfr., *inter alia*, D. Evenson, *Women's Equality in Cuba: What Difference Does a Revolution Make*, in *Law & Inequality: A Journal of Theory and Practice*, vol. 4, n. 2, 1986, 295 ss.

<sup>73</sup> In *CubaDebate*, 7 febbraio 2019.

In tale, parziale, innovazione nell'approccio alla diseguglianza tra donne e uomini non pare, infine, trascurabile l'elemento linguistico. È stato, infatti, rilevato in dottrina, come nella fase di consultazione popolare non si sia trascurata l'attenzione al linguaggio di genere: nel Preambolo non ci si riferisce più, come nel testo costituzionale del 1976, ai «cittadini cubani», bensì al «popolo cubano»<sup>74</sup>. Tale differenza può apparire non di primario rilievo ma segna, invece, a parere di chi scrive, un significativo mutamento di prospettiva, nel senso di una acquisita consapevolezza del fatto per cui il «genere non è soltanto una categoria grammaticale che regola fatti puramente meccanici di concordanza, ma è al contrario una categoria semantica che manifesta entro la lingua un profondo simbolismo»<sup>75</sup>. Conseguentemente non pare azzardato ritenere che nella redazione della nuova Costituzione si sia riflettuto sulla falsa neutralità di genere della lingua del diritto, costruita a partire dal punto di vista maschile e che ne sottintende la priorità<sup>76</sup>, così ponendo le basi per un ripensamento del rapporto tra genere, diritto e società che, al di là delle misure senz'altro rilevanti e dei proclami di principio del governo castrista, non era mai stato davvero effettuato.

Mia Caielli  
Dip.to di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Torino  
*mia.caielli@unito.it*

---

<sup>74</sup> A. Del Guercio e A. Guida, *op. cit.*, 60.

<sup>75</sup> P. Violi, *L'infinito singolare: considerazioni sulla differenza sessuale nel linguaggio*, Verona, 1986.

<sup>76</sup> Cfr. per tutti A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, il Mulino, Bologna, 2013, 62 ss.